

DOCUMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Vigilanza per le banche di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (come modificata dal 35° aggiornamento del 30 giugno 2021), Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione IV, in materia di governo societario ("Circolare 285"), dalle vigenti disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario emanate dalla Banca d'Italia, i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per l'efficace assolvimento dei compiti e responsabilità che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto sociale.

Le presenti linee guida sono adottate dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a. ("Banca") al fine di definire ex ante la propria composizione quali-quantitativa ottimale e il profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e così fornire ai Soci linee guida chiare e dettagliate indicazioni, per garantire che le liste dei candidati da presentare in occasione del rinnovo del Consiglio siano coerenti con le esigenze della Banca e le responsabilità precise assegnate dalla normativa.

Il presente documento è messo a disposizione dei Soci della Banca in tempo utile per la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione. Successivamente – come richiesto dalla disciplina dettata dall'Autorità di Vigilanza, sarà verificata – la rispondenza tra la composizione ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

1. DISPOSIZIONI GENERALI E PROCESSO DI NOMINA

Il Consiglio di Amministrazione della Banca è composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a undici secondo le determinazioni dell'Assemblea, nominati dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste presentate dai Soci o dal Consiglio di Amministrazione uscente, con le modalità stabilite dall'art. 30 dello Statuto.

I Consiglieri, da eleggersi tra i Soci aventi diritto di voto e con un'età non superiore ai 75 anni all'atto della nomina, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, soddisfare criteri di competenza e correttezza, e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti assegnati il tempo necessario, tenendo conto del numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società, nonché di altre attività professionali svolte.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Banca, definisce e approva una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti e dei componenti la Direzione Generale, ivi compresi il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice-presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assolte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano di età. Qualora nel corso dell'esercizio vengano meno il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio provvede a una nuova nomina. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente, tra i suoi membri, un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce o un componente della Direzione Generale oppure un altro membro del personale. Ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, è altresì facoltà del Consiglio proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario, scelto fra coloro che hanno già ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono revocabili dall'Assemblea in qualsiasi momento, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri possono provvedere alla loro sostituzione per cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza degli Amministratori cessati. Gli Amministratori indipendenti esprimono il loro parere circa l'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Ai fini della sostituzione degli Amministratori cessati, l'Assemblea delibera con votazione secondo le maggioranze di Statuto su singoli candidati, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza degli Amministratori cessati. Ove, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere in tal modo, la nomina degli Amministratori da sostituire avviene con votazione secondo le maggioranze di Statuto su singole candidature, presentate in sede assembleare, senza vincolo di lista. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli Amministratori sostituiti. Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

2. CRITERI PER LA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La composizione quali-quantitativa ottimale elaborata dal Consiglio di Amministrazione della Banca è stata predisposta al fine di conseguire un assetto dell'Organo Amministrativo che permetta di gestire in maniera efficace il modello di business della Banca e gestire i rischi correlati e consentire ai Soci in sede di presentazione delle liste di avere una chiara comprensione dei profili teorici che devono avere i candidati.

Ai fini dell'individuazione della composizione quali-quantitativa ottimale assumono rilievo le disposizioni normative e regolamentari nonché le policy interne alla Banca di seguito riportate:

- ✓ art. 26 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”);
- ✓ artt. 2382, 2383, 2387 e 2390 del codice civile;
- ✓ artt. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, relativo al divieto di interlocking;
- ✓ Decreto MEF n. 169 del 23.11.2020, recante “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti” (“D.M. 169/2020”);
- ✓ Circolare Banca d’itali n. 285 del 17 dicembre 2013 (come tempo per tempo modificata e integrata);
- ✓ Orientamenti della Banca d’Italia sulla composizione e sul funzionamento dei Consigli di Amministrazione delle “less significant institutions” pubblicati il 29 novembre 2022
- ✓ Statuto BPPB
- ✓ Policy Fit & proper pubblicata sul sito BPPB www.bppb.it
- ✓ Linee Guida in tema di Indipendenza di giudizio degli esponenti bancari emanate dall’Associazione Nazionale Banche Popolari
- ✓ Linee Guida in tema di disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi emanate dall’Associazione Nazionale Banche Popolari

Ciascun socio che, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Sociale, voglia presentare una propria lista deve tenere conto di quanto previsto dal presente documento nonché dalla normativa di riferimento sopra richiamata e rispecchiarne gli indirizzi nella composizione della lista. Unitamente a ciascuna lista dei candidati, devono essere presentate, a pena di ineleggibilità, anche le motivazioni di eventuali differenze nella composizione della lista rispetto alle analisi svolte dal CdA in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale; in mancanza le liste sono considerate come non presentate (art. 30 dello Statuto). In caso di carenze, il Consiglio di Amministrazione adotta

misure necessarie a colmarle, tra le quali: a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli esponenti, ivi comprese le eventuali deleghe; b) definire e attuare idonei piani di formazione. Se le misure adottate non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo formula all'assemblea raccomandazioni per superare le carenze identificate.

La composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale riflette una serie di valori e di parametri che si traducono in precisi requisiti sia quantitativi, sia qualitativi che il Consiglio di Amministrazione della Banca ritiene di dettagliare nei termini di seguito rappresentati.

2.1 Requisiti quantitativi

Lo Statuto Sociale della Banca popolare di Puglia e Basilicata prevede, all'art. 30, che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a undici secondo le determinazioni dell'Assemblea. Alla luce di quanto emerso anche nel processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione 2022 e tenuto conto delle esigenze derivanti dalle peculiari caratteristiche della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, il Consiglio ritiene ottimale un numero di componenti pari a 11 di cui un Presidente e un Vice Presidente.

Le principali previsioni statutarie stabiliscono inoltre che:

- ✓ I Consiglieri sono eletti tra i Soci aventi diritto di voto
- ✓ I Consiglieri devono avere un'età non superiore ai 75 anni all'atto della nomina
- ✓ I Consiglieri devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, soddisfare criteri di competenza e correttezza, e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente (cfr. Requisiti qualitativi).
- ✓ Almeno il 33% dei Consiglieri deve appartenere al genere meno rappresentato.
- ✓ Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere privo di incarichi esecutivi. Secondo quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto, sono considerati esecutivi i Consiglieri che:
 - sono membri del Comitato Esecutivo, sono destinatari di deleghe – quale ad es. l'Amministratore Delegato, se nominato – o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;
 - ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative o partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta.
- ✓ Almeno un quarto dei Consiglieri (che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili.

2.2 Requisiti qualitativi

Ai sensi della normative vigente precedentemente citata, i criteri qualitativi devono essere definiti in base ad una serie di requisiti che gli amministratori devono possedere al fine di poter essere considerati adeguati all'incarico ricoperto, di seguito riepilogati.

A) PROFESSIONALITÀ

- 1) gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: i) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; ii) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
- 2) gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al punto 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Il Presidente del CdA, in ossequio alle disposizioni statutarie che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti ai punti 1 o 2.

Ai fini della sussistenza dei requisiti si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico (esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle).

B) COMPETENZE

In aggiunta ai requisiti di professionalità di cui agli articoli 7, 8 e 9, gli esponenti soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica - acquisita attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

Ai fini della valutazione della competenza il Consiglio di Amministrazione:

a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti: 1) mercati finanziari; 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; 3) indirizzi e programmazione strategica; 4) assetti organizzativi e di governo societari; 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi; 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; 7) attività e prodotti bancari e finanziari; 8) informativa contabile e finanziaria; 9) tecnologia informatica;

b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica sub a) è idonea rispetto a: 1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati; 2) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

Sulla base dei suddetti elementi, il Consiglio ritiene che

- a) Almeno il 50% dei suoi componenti debba essere in possesso di competenze in ambito mercati finanziari, regolamentazione del settore bancario e finanziario, attività e prodotti bancari e Finanziari;
- b) Almeno il 30% dei suoi componenti debba essere in possesso di competenze in ambito gestione dei rischi, sistemi di controllo interni, informativa contabile e finanziaria;
- c) Almeno il 20% debba essere in possesso di competenze in ambito assetti organizzativi e governo societario.

Per l'incarico di Presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

Sotto il profilo qualitativo tenuto conto della normativa pro tempore vigente e dello Statuto, nel formulare la raccomandazione, rivolta ai soci che presenteranno le liste dei candidati, in merito alle competenze ritenute necessarie ai fini di una composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca popolare di Puglia e Basilicata, quest'ultima ritiene che i Consiglieri debbano assicurare:

- piena consapevolezza dei poteri ed obblighi inerenti la propria funzione;
- un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca;
- competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate in termini di età, genere, provenienza geografica;

- di dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico;
- di agire nell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati e di operare con autonomia di giudizio senza subire influenze di Soci.

Al fine di consentire ai soci una più agevole lettura delle competenze e professionalità in capo a ciascun candidato, il Consiglio richiede che la proposta di nomina sia corredata da curricula accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dai candidati medesimi riportante evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti sopra elencati.

C) INDIPENDENZA

Si considera indipendente il consigliere per il quale non ricorra alcuna delle situazioni disciplinate nell'art. 13 del Decreto MEF, ossia

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
 - 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;
 - 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;
 - 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b) è un partecipante nella banca;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Si considera non indipendente, altresì, l'amministratore che è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca.

Il difetto dei suddetti requisiti comporta la decadenza dall'incarico del consigliere indipendente, tuttavia, se in seguito alla decadenza il numero residuo di consiglieri indipendenti è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di governo societario per le banche o di altre disposizioni dell'ordinamento che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il consigliere in difetto dei requisiti, salvo diversa previsione statutaria, mantiene l'incarico di consigliere non indipendente.

Per quanto riguarda la declinazione dei suddetti requisiti, la Banca ha individuato i criteri di significatività delle relazioni di cui alla lettera h) per quanto concerne i rapporti di natura finanziaria, creditizia, patrimoniale e professionale/commerciale.

In particolare, ha identificato le seguenti definizioni per l'individuazione della rilevanza dei rapporti di natura creditizia e patrimoniale che possano compromettere l'indipendenza:

- ✓ Rapporti di natura di natura commerciale: sono considerate significative le relazioni – dirette ed indirette – intrattenute con la Banca che superano in percentuale, arrotondata all'intero più vicino, il 10% del volume d'affari dell'esponente aziendale;
- ✓ Rapporti di natura di natura professionale: sono considerate significative le relazioni – dirette ed indirette – intrattenute con la Banca che superano in percentuale, arrotondata all'intero più vicino, il 10% del volume d'affari dell'esponente aziendale;
- ✓ Rapporti di natura di natura creditizia: sono considerate significative le agevolazioni creditizie – dirette ed indirette – concesse all'esponente aziendale se superano il 1% del patrimonio di vigilanza della Banca.
- ✓ Rapporti di natura patrimoniale: è considerata significativa la detenzione – diretta e indiretta – di depositi e/o obbligazioni in misura superiore al 1 % della raccolta complessiva.

I requisiti sono valutati tenendo conto delle relazioni intrattenute con la Banca anche da parte di soggetti connessi a quello di cui si valuta l'indipendenza, in conformità alle vigenti disposizioni in

materia di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, nonché della natura strutturale o viceversa eccezionale del superamento delle soglie sopra definite.

Inoltre, rilevano anche i rapporti intrattenuti con esponenti con incarichi esecutivi o con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

D) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Tutti gli esponenti della Banca devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile; devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti e agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Al riguardo si precisa che la presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che l'esponente non possa essere considerato idoneo: ciò si verifica solo nel caso in cui il conflitto stesso ponga un rischio rilevante e non sia possibile prevenire, attenuare o gestire adeguatamente lo stesso sulla base delle politiche approvate dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza di giudizio dell'esponente alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questo fornite, verificando altresì l'efficacia dei presidi previsti da disposizioni di legge e regolamentari, nonché dalle misure organizzative o procedurali adottate dalla Banca, utili a fronteggiare il rischio che le situazioni individuate possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o le decisioni dell'organo.

E) ONORABILITÀ E CORRETTEZZA

Al fine di garantire che gli esponenti siano in possesso di un profilo reputazionale consono al ruolo ricoperto, è previsto che questi, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari (in particolare art. 3 Decreto MEF), non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo illeciti tali da compromettere la sussistenza dei predetti requisiti di onorabilità, non appaiano coerenti con l'incarico assunto nella Banca o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

In aggiunta ai requisiti di onorabilità previsti dal suddetto comma, gli esponenti devono soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

F) INTERLOCKING

In conformità all'art. 36 del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011),

recante disposizioni in merito alle “partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari” e al prescritto divieto ai “titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”, il Consiglio di Amministrazione raccomanda ai soci che nelle liste da presentarsi per la nomina del nuovo organo amministrativo vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l’insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla citata norma.

G) LIMITE AL CUMULO INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

La disponibilità di tempo e di risorse da dedicare allo svolgimento dell’incarico, in ragione della natura e qualità dello stesso, è un requisito fondamentale che gli esponenti devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati, ove essi ne siano componenti (c.d. disponibilità di tempo quantitativa).

A presidio della sussistenza dell’adeguata dedizione di tempo all’incarico presso la Banca, è richiesto che l’esponente ricopra un limitato numero di incarichi in altre società o enti.

Per incarichi si intendono nel presente documento quelli di amministrazione, gestione e controllo; per incarichi esecutivi si intendono, ad esempio: Direttore Generale, Amministratore Delegato, Membro di Comitati Esecutivi, Consigliere con funzioni di gestione delegate.

Si indicano di seguito le soglie di attenzione relativamente agli incarichi che i componenti il Consiglio di Amministrazione possono ricoprire contemporaneamente:

a) **Presidente del CdA**

oltre alla carica ricoperta nella Banca, 1 incarico esecutivo e non più di 4 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 7 incarichi complessivi, di cui non più di 1 incarico esecutivo, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

b) **Amministratore delegato (se nominato)**

oltre alla carica ricoperta nella Banca, nessun incarico esecutivo e non più di 3 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 5 incarichi non esecutivi complessivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

c) **Amministratori esecutivi**

oltre alla carica ricoperta nella Banca, 1 incarico esecutivo e 4 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 6 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 8 incarichi complessivi, compresa la carica ricoperta nella banca, di cui non più di 2 incarichi esecutivi e 6 incarichi non esecutivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

d) Amministratori non esecutivi:

oltre alla carica ricoperta nella Banca, 2 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 10 incarichi complessivi, compresa la carica ricoperta nella Banca, di cui non più di 3 esecutivi e 7 non esecutivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione).

Ai fini di cui sopra, per il calcolo del numero degli incarichi si applica quanto stabilito dal documento dell'Assopopolari "Linee Guida in tema di Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti bancari" che prevede che nel computo dei mandati rilevanti, le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo Gruppo bancario/societario ovvero in società e imprese in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica.

Tutti gli esponenti, inoltre, devono poter dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni all'interno della Banca. (c.d. disponibilità di tempo qualitativa). A tal proposito il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, anche in linea con le indicazioni della normativa di riferimento, ponendo una particolare attenzione al buon funzionamento del Consiglio e al contributo di ciascun componente alla dialettica interna all'organo, ha effettuato una stima da intendersi quale riferimento per valutare il tempo minimo ritenuto necessario per l'efficace partecipazione alle riunioni, sintetizzata nella seguente tabella:

a)	Presidente del CdA	gg 48
b)	Amministratore esecutivo (componente il CE)	gg 48
c)	Amministratore non esecutivo	gg 36
d)	Amministratore componente di Comitati endoconsiliari	7/8 gg aggiuntivi per ogni Comitato
e)	Presidente di un Comitato endoconsiliare	+ 50% rispetto al tempo aggiuntivo stimato per il relativo componente
f)	Amministratore indipendente	gg 38+7/8 gg per ogni Comitato endoconsiliare

g) Amministratore Delegato/D.G.	full time
---------------------------------	-----------

A maggiore chiarimento si sottolinea che, così come definito dal documento emanato da Assopopolari, i requisiti in termini di disponibilità di tempo e di risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura e qualità dello stesso, rappresentano un elemento di valutazione fondamentale ai fini della definizione dell'idoneità dei candidati.

3. COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE

In conclusione, il quadro normativo, regolamentare e di vigilanza applicabile alla Banca attribuisce particolare rilievo al tema della "diversity", richiedendo l'identificazione di adeguate misure per perseguire l'obiettivo di diversificazione in tema di genere, competenze, esperienze, età, geografia nella composizione degli Organi Sociali. La compresenza negli Organi di esponenti con profili differenti è un aspetto essenziale per assicurare il buon funzionamento dei meccanismi di governo societario delle banche: la "diversity" permette infatti che nelle discussioni siano riportati differenti punti di vista, così da promuovere l'adozione di decisioni più partecipative, consapevoli e ponderate, incoraggiare il monitoraggio da parte del Consiglio sul management e favorire l'efficace perseguimento delle strategie aziendali. In Consiglio di Amministrazione deve quindi essere garantito un adeguato mix di competenze nonché la capacità di lavorare in team, in modo da ottimizzare l'efficacia del complessivo corpo consiliare, ferme restando le professionalità richieste dalla normativa (primaria e secondaria) e dallo statuto sociale per l'assunzione della carica.

Ferma restando l'esigenza di assicurare i requisiti di competenza richiamati al paragrafo 2B del presente documento, al fine di coniugare efficacemente i fabbisogni in termini di requisiti di professionalità richiamati al paragrafo 2A con gli obiettivi di diversificazione, tenuto conto delle caratteristiche del modello di business che contraddistinguono la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la composizione quali-quantitativa ottimale dell'Organo Amministrativo della Banca debba rispettare i seguenti criteri:

1. Numero complessivo di componenti pari ad 11
2. Numero di componenti appartenente al genere meno rappresentato non inferiore al 33% del numero complessivo
3. Almeno un terzo degli Amministratori deve essere privo di incarichi esecutivi;
4. Almeno un quarto degli Amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del D.M. 169/2022
5. Almeno il 40% dei membri (almeno 4 membri sia in caso di 9 che di 11 consiglieri) deve aver svolto per almeno 3 anni negli ultimi 10 anni attività di amministratore, sindaco, dirigente in una banca di complessità analoghe a quella di BPPB, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quelle di BPPB.
6. Almeno il 20% dei membri (almeno 2 membri sia in caso di 9 che di 11 consiglieri) deve deve

aver svolto per almeno 3 anni negli ultimi 10 anni attività d'insegnamento Universitario come docente di prima o seconda fascia in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.

7. Almeno il 10% dei membri (almeno 1 membro sia in caso di 9 che di 11 consiglieri) deve svolgere da almeno 10 anni, di cui almeno 5 in maniera continuativa e rilevante, attività professionali o consulenziali in ambito economico, finanziario/creditizio, giuridico connotate per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati, oppure aver svolto per almeno 5 anni funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca.

Tutti i Consiglieri devono essere Soci aventi diritto di voto, avere un'età non superiore ai 75 anni all'atto della nomina, assicurare indipendenza di giudizio, onorabilità, correttezza e disponibilità di tempo da dedicare al mandato secondo i criteri descritti ai sottoparagrafi C-G del paragrafo 2 del presente documento.